REGOLAMENTO (CEE) N. 395/87 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 1987

relativo alla conclusione di contratti di trasformazione per talune varietà di arance in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 987/84 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1562/85 della Commissione, del 7 giugno 1985, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1715/86 [4], dispone, all'articolo 7, paragrafo 1, che i contratti di trasformazione per le arance destinate all'industria devono essere conclusi anteriormente al 20 gennaio;

considerando che i contratti conclusi dai produttori e dai trasformatori spagnoli alla data del 20 gennaio 1987 hanno interessato solo un piccolo quantitativo di arance; che in Spagna i contratti relativi alle arance della varietà bianca comune e i contratti per le varietà pigmentate interessano soltanto rispettivamente il 40 % e il 25 % dei quantitativi ammessi a beneficiare dell'aiuto alla trasformazione previsto dall'articolo 119, punto 4 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo;

considerando che è opportuno autorizzare le autorità spagnole, su loro richiesta, a fissare un termine più lungo per la conclusione dei contratti di trasformazione relativi alle citate varietà;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Spagna è autorizzata a fissare al 28 febbraio 1987 per le arance della varietà « bianca comune » e al 31 marzo 1987 per le arance delle varietà pigmentate il termine ultimo per la conclusione dei contratti fra produttori e trasformatori di arance.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 21 gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 1.
[2] GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 10.
[3] GU n. L 152 dell'11. 6. 1985, pag. 5.
[4] GU n. L 149 del 3. 6. 1986, pag. 19.